

La pubblicazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali

Santo Fabiano



3.b - Graduatorie

Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, **restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell'ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione o, per gli enti locali, all'albo pretorio)**. Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall'ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive.

Anche a questo riguardo **devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati**. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio, né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati, ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici)



**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALILinee guida per il trattamento dei dati
personali
243 del 15 maggio 2014

3.b - Graduatorie

Come già rilevato in passato dal Garante, al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere **messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva** mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).



**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALILinee guida per il trattamento dei dati
personali 243 del 15 maggio 2014

9.d Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all'esito dell'espletamento di concorsi oppure di prove selettive **non devono formare quindi oggetto di pubblicazione, in base alla disposizione in esame, gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato), le graduatorie formate a conclusione del procedimento, né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali.**



**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**Ordinanza ingiunzione 30
gennaio 2020 [9302897]**

Publicazione graduatorie

Nello specifico, come verificato in base al primo accertamento preliminare effettuato dall'Ufficio in data XX è risultato che:

1) all'url <http://...> era presente il documento intitolato "Concorso pubblico XX", che conteneva la **graduatoria dei candidati idonei e non idonei, con le votazioni conseguite per i titoli e nelle diverse prove** (scritta e orale) al predetto concorso (n. XX concorrenti);

2) all'url <http://...> era presente la Determinazione del Settore Ragioneria del Comune di xxx n. XX del XX avente a oggetto «Concorso pubblico XX», che conteneva **atti e verbali della Commissione di concorso**, con dati e informazioni personali dei partecipanti alle prove scritte e orali, quali nominativi: dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte (n. XX) con indicazione dei punti assegnati (divisi per titoli di studio, di servizio, curriculum e titoli vari; nonché votazione delle due prove scritte compresa l'indicazione, a seconda dei casi, di prova scritta non valutabile o non esaminata); dei candidati che hanno estratto le tracce o che hanno presenziato alle operazioni di consegna degli elaborati (n. XX); dei soggetti che hanno partecipato alle prove orali con specifica indicazione delle domande e della votazione conseguita (n. XX).

Con successivo accertamento dell'Ufficio effettuato in data XX è stato verificato che **erano ancora visibili i dati personali di concorrenti che non erano stati ammessi al concorso o che non erano vincitori** (ma che erano stati solo ammessi anche solo con riserva a sostenere le prove scritte).



**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**Ordinanza ingiunzione 30
gennaio 2020 [9302897]**

Publicazione graduatorie

Il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Ente, a sua volta, con nota prot. n. XX del XX (allegata al riscontro del Comune), ha specificato che:

- «i documenti relativi alla graduatoria finale del concorso e la determina n. XX del XX sono stati pubblicati nell'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, **come previsto dal D.L. sulla Trasparenza n. 33 del 14/03/2013**»;
- «nell'art. 6 (XX) del Bando di Concorso Pubblico XX pubblicato in data XX è riportato "Gli elenchi dei candidati ammessi, degli esclusi, i calendari delle prove d'esame, gli esiti delle prove ed ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento, **saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione all'albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune ... omissis**»;
- «nella domanda di partecipazione al suddetto bando era richiesto di effettuare **l'accettazione delle seguenti condizioni** barrando in modo esplicito i punti seguenti:
 - Di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Bando di concorso e di accettarle integralmente;
 - Di aver preso atto che tutte le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale, compreso il calendario delle prove ed ogni altra comunicazione, saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line omissis»;
- «Tutti i partecipanti al Bando, avendo sottoscritto la domanda di partecipazione, hanno accettato le condizioni indicate nella domanda stessa [...]».

**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**Ordinanza ingiunzione 30
gennaio 2020 [9302897]**

Publicazione graduatorie

In relazione al caso sottoposto all'attenzione del Garante, si evidenzia che **la normativa statale in materia di trasparenza** contenuta nel d. lgs. n. 33/2013, citata dal Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di xxx, **non prevede la diffusione dei dati personali contenuti nei documenti pubblicati online** e che l'unica disposizione relativa a concorsi e prove selettive contenuta nell'art. 23, comma 1, lett. c), del predetto decreto (peraltro relativa alla pubblicazione di elementi di sintesi dei provvedimenti finali dei procedimenti e non degli atti, verbali, elenchi di ammessi, graduatorie formate a conclusione del procedimento, né delle informazioni concernenti eventuali prove intermedie), è stata abrogata dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 3), del d. lgs. 25/5/2016, n. 97.

Analogamente, **non è possibile richiamare, come idoneo presupposto per diffondere i dati personali online, "il consenso" da parte dei concorrenti che sarebbe stato manifestato con l'accettazione**, nella domanda di partecipazione, delle clausole contenute nel bando. Ciò in quanto «La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento» (art. 2-ter, comma 1, del Codice) e, di norma, non è quindi possibile chiedere il consenso al trattamento dei dati personali ai soggetti interessati da parte dei soggetti pubblici (art. 6, par. 1, lett. c ed e; considerando n. 43, del Regolamento; art. 2-ter, comma 1, del Codice, nonché previgente art. 18, del Codice).

Non risultano, peraltro, indicate dal Comune ulteriori disposizioni di legge o di regolamento che prevedano forme di «pubblicità legale» finalizzate alla «notifica del diario delle prove scritte ai partecipanti», con l'obbligo di pubblicazione dell'«elenco degli aspiranti chiamati a sostenere le prove scritte (prima prova concorsuale in assenza di precedente prova preselettiva)», come sostenuto nella nota prot. n. XX del XX.



**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**Ordinanza ingiunzione 30
gennaio 2020 [9302897]**

Publicazione graduatorie

Si rappresenta, invece, che, **nel caso in esame, risulta applicabile la disciplina di settore contenuta nell'art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487** (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), che dispone, in primo luogo, **che siano pubblicate "nell'albo pretorio del relativo ente" le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso** presso gli enti locali territoriali e non anche, come nella questione sottoposta all'attenzione del Garante, i dati personali prima dettagliati nel par. 1 ai nn. 1-5, riferiti ai candidati che: sono stati ammessi, anche con riserva, a sostenere le prove scritte (nominativo, luogo e data di nascita di n. XX soggetti); hanno partecipato alle prove scritte e orali (nominativo con indicazione dei punti assegnati per titoli di studio, di servizio, curriculum e titoli vari; della votazione o esito delle due prove scritte anche se non valutabile o non esaminata di n. XX soggetti in tutto; hanno estratto le tracce o che hanno presenziato alle operazioni di consegna degli elaborati (n. XX soggetti); hanno partecipato alle prove orali con specifica indicazione delle domande e della votazione conseguita (n. XX soggetti).

D'altronde, nel rispetto dei principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati» (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD) e, in conformità con le Linee guida del Garante in materia di trasparenza, «al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), **le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale** o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi)».



**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Provvedimento n. 83 del 23 marzo 2023

Le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie, nonché le altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti previste dall'ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6-bis; più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cfr. art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Tali disposizioni svolgono la funzione di consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell'azione amministrativa, in quanto della pubblicazione della graduatoria nei bollettini ufficiali dei rispettivi enti (e sui siti istituzionali degli stessi) è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative (v. art. 15, comma 6 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487).

Tali norme dispongono, inoltre, che siano pubblicate **le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi** (cfr. art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi").



Articolo 15

DPR 9 maggio 1994,
n.487

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie

5. Le **graduatorie dei vincitori** dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata. *

6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente. *

(*) commi abrogati dal DPR 16 giugno 2023, n. 82

Articolo 15

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie

DPR 9 maggio 1994, n.487
Modificato con il
DPR 16 giugno 2023, n.82

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
4. ~~La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace.*~~

(*) commi abrogati
dal DPR 16 giugno
2023, n. 82

Articolo 15

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie

DPR 9 maggio 1994, n.487
Modificato con il
DPR 16 giugno 2023, n.82

~~5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata.*~~

~~6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella ((Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.~~

6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.

~~6 bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.*~~

~~7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola.~~

7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

(*) comma abrogato dal DPR 16 giugno 2023, n. 82

(*) commi sostituiti dal DPR 16 giugno 2023, n. 82



Pubblicazione graduatorie

**Provvedimento di ordine volto all'attuazione di
disposizioni di legge in materia di trasparenza -
Adeguamento del sito web istituzionale ... alle
previsioni del d.lgs. n. 33/2013**





Publicazione delle graduatorie

- ◆ è stata trasmessa una segnalazione avente ad oggetto fra l'altro la possibile violazione degli obblighi di pubblicazione da parte del Comune di xxx con particolare riferimento alla procedura di "selezione pubblica per esami e titoli per la copertura di di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di specialista in attività tecnico progettuali cat. D con riserva di n. 1 posto per i volontari delle FF. AA.". **Non risulterebbero infatti pubblicati i nominativi dei vincitori della suddetta procedura, ma un mero codice ID, in violazione dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013;**
- ◆ la mancata pubblicazione è stata motivata sulla base del supposto contemperamento/bilanciamento con le disposizioni in materia di dati personali. Sul tema è stata programmata l'attivazione di un corso di formazione, con un apposito seminario sul rapporto fra trasparenza e protezione dei dati personali, alla presenza del DPO del Comune di xxx. La corrispondenza allegata alla relazione informativa precisa comunque che la graduatoria concorsuale è esaurita e che pertanto non vi sono ragioni ostative alla pubblicazione dei nominativi dei vincitori e degli idonei assunti in esito a scorrimento della graduatoria;
- ◆ dalla nuova verifica effettuata sul sito istituzionale del Comune xxx risulta che non sono stati apportati aggiornamenti ai documenti pubblicati, in quanto l'ultimo aggiornamento è stato effettuato in data 16.3.2023. In particolare nella determina di approvazione della graduatoria definitiva non sono indicati i nominativi dei vincitori del concorso, essendo identificati con un codice numerico ID;





Pubblicazione delle graduatorie

DELIBERA

L'adozione, nei confronti del comune di xxx, di un provvedimento di ordine di pubblicazione di tutte le informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria all'interno della sezione «Amministrazione Trasparente» del proprio sito web istituzionale nel rispetto della normativa vigente, nonché secondo la struttura ed i contenuti indicati nella delibera ANAC n. 1310/2016 e nel relativo allegato 1, nei sensi di cui in motivazione.



Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di **pubblicità legale**, le pubbliche amministrazioni pubblicano i **bandi di concorso** per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i **criteri di valutazione della Commissione**, le **tracce delle prove** e le **graduatorie finali**, aggiornate con l'**eventuale scorrimento degli idonei non vincitori**.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
- 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Articolo 7

Svolgimento delle prove e modalità speciali

DPR 9 maggio 1994, n.487
Modificato con il
DPR 16 giugno 2023, n.82

5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma **l'elenco dei candidati esaminati** ai sensi del comma 3, **con l'indicazione dei punteggi conseguiti** da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. **L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.**

6. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.